

D. Lgs. 081 del 9 Aprile 2008



**decreto attuativo della delega di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 123**

si compone di XIII Titoli (306 art.) e di LI Allegati

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Campo di applicazione

Articolo 4

Computo dei lavoratori

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Gli interinali si computano per ore lavorate.

Articolo 5

Comitato per l'indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

Articolo 7

Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9

Sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione e formazione

Articolo 10

Servizi di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 11

Attività promozionali

Articolo 12

Interpello

Articolo 13

Vigilanza

Articolo 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi. Creazione di un sistema informativo, pubblico al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;

TITOLO I

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto.

Sancito l'obbligo del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (comma 3) ed alla indicazione dei "costi relativi alla sicurezza dal lavoro" (comma 5).

Il datore di lavoro non può rispondere dei rischi propri della impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

Articolo 15
Misure generali di tutela

Articolo 16

Delega di funzioni

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 19

Obblighi del preposto

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Articolo 22

Obblighi dei progettisti

Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24

Obblighi degli installatori

Articolo 25

Obblighi del medico competente

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Articolo 27

Previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

**TITOLO I
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO**

**SEZIONE II
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Articolo 27

Oggetto della valutazione dei rischi

Articolo 28

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Articolo 29

Disposizioni particolari in materia di valutazione dei rischi

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

**E' SANCITO IL CONCETTO CHE LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
RIGUARDA TUTTI I RISCHI**

**PROCEDURE STANDARDIZZATE PER
AZIENDE (A BASSO RISCHIO) FINO A
10 ADDETTI, entro il 30 giugno 2012, fino
a tale data è ammessa la autocertificazione**

**PROCEDURE STANDARDIZZATE PER
AZIENDE (A BASSO RISCHIO) FINO A
50 ADDETTI, nel frattempo DVR normale**

**TITOLO I
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO**

**SEZIONE III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE**

Articolo 31

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32

*Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni*

Articolo 33

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Articolo 34

*Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi*

Articolo 35

Riunione periodica

**I DATORI DI LAVORO DEVONO FARE
CORSI DI AGGIORNAMENTO
PERIODICO**

**SI INTRODUCE IL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO**

SGSL

**TITOLO I
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO**

**SEZIONE IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO**

Articolo 36
Informazione ai lavoratori
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

**IL LIBRETTO FORMATIVO DEL
CITTADINO.**

**OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE RLS**

**FORMAZIONE SPECIFICA DEI
PREPOSTI**

**TITOLO I
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO**

**SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA**

Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39
Svolgimento dell'attività di medico competente
Articolo 40
*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario
nazionale
e con il medico di medicina generale*
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Introduce la novità per cui, nelle aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese o quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

....sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (attività pericolose)

**TITOLO I
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO**

**SEZIONE VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Articolo 43
Disposizioni generali
Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45
Primo soccorso
Articolo 46
Prevenzione incendi

Per il Primo Soccorso vale il DM 388 del 15 luglio 20003

Per la prevenzione incendi, fino alla emanazione di nuovi decreti, si applica il DM 10 marzo 1998

TITOLO I

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Disciplina puntualmente le prerogative della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **territoriale** (RLST), necessariamente presente in quelle realtà imprenditoriali nelle quali non sia stato eletto o designato un rappresentante.

Il RLS richiedere la consegna di copia del documento di valutazione dei rischi e di quello di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (commi 4 e 5). Egli è tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi rispetto a quanto sia venuto a conoscenza per l'esercizio delle sue funzioni (comma 6). Non può essere nominato come responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

SEZIONE VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Articolo 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Articolo 49

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Articolo 50

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 51

Organismi paritetici

Articolo 52

Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

L'articolo 52 prevede che le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza partecipino finanziariamente al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l'Inail, nella misura di due ore lavorative annue per lavoratore (comma 2).

Novità del RLS di Sito, situazioni produttive concentrate con più realtà aziendali

**TITOLO I
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO**

**SEZIONE VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI**

Articolo 52

Tenuta della documentazione

Articolo 53

Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Il pieno funzionamento del sistema informativo informatico porterà alla sostituzione del registro infortuni

TITOLO I
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

SEZIONE I
SANZIONI

Aggravio delle aziende a rischio e per i datori
di lavoro recidivi

Sanzioni

Articolo 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56
Sanzioni per il preposto
Articolo 57
*Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli
installatori*
Articolo 58
Sanzioni per il medico competente
Articolo 59
Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60
*Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i
lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo*

TITOLO I
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

Aggravio per le aziende a rischio e per i datori di lavoro recidivi

Sanzioni

SEZIONE I
SANZIONI

Articolo 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56
Sanzioni per il preposto
Articolo 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Articolo 58
Sanzioni per il medico competente
Articolo 59
Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE

Articolo 61
(Esercizio dei diritti della persona offesa)

La costituzione di Parte Civile

**TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO**

**TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE**

**TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

**TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

**TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**

TITOLO VIII
AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche)

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE (chimici, cancerogeni e mutageni, amianto,

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

**TITOLO XIII
ABROGAZIONI**

SARANNO ABROGATI:

**D.P.R. 547/55,
DPR 164/56,
DPR 303/56,
D. LGS. 277/91,
D.LGS 6262/94,
D.LGS 493/96,
D.LGS 494/96**

D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

E' vietato esporre le lavoratrici gestanti che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, le puerpere e le lavoratrici in periodo di allattamento, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri,

Fra questi sono compresi, in particolare, anche i lavori che:

- comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario;*
- con macchina mossa o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;*
- con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni.*

Nell'Allegato C è presente un elenco non esauriente di agenti, di processi e di condizioni di lavoro non vietati di per sé, ma ritenuti critici per le lavoratrici madri.

È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.